

ALLEGATO C)

COMUNE DI CANNERO RIVIERA

REGOLAMENTO BANCHINE COMMERCIALI

(APPROVATO CON D.C.C. N°. 13 DEL 28/05/2025)

allegato A: Banchina porto turistico

allegato B: Banchina località Intari

- art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
- art. 2 CONDIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI
- art. 3 DURATA
- art. 4 RINUNCIA E REVOCA
- art. 5 TARGHE O TITOLO DI PROPRIETÀ
- art. 6 ASSENZA PROLUNGATA
- art. 7. ORMEGGIO
- art. 8 REGOLE DI CIRCOLAZIONE
- art. 9. MANUTENZIONI
- art. 10 SPAZIO OCCUPATO
- art. 11 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- art. 12 CANONI E RIDUZIONI
- art. 13 ESCLUSIONI
- art. 14 NORME GENERALI
- art. 15 RESPONSABILITÀ
- art. 16 SORVEGLIANZA
- art. 17 INAGIBILITÀ
- art. 18 PENALI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso le banchine di attracco, di proprietà Comunale.

Le stesse sono individuate nelle planimetrie (A e B) allegato, e alle quali dovranno conformarsi pienamente gli assegnatari e gli utilizzatori.

La banchina di cui allegato A ha la possibilità di fornitura di corrente elettrica, al contrario (al momento) della banchina di cui all'allegato B.

Per quello che concerne le acque reflue, entrambe le banchine devono confluire all'apposita struttura all'interno del porto turistico.

ART. 2 - CONDIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI

L'utilizzo dei posti d'ormeggio è autorizzato unicamente a proprietari di natanti che dimostrino di svolgere un'attività commerciale lacuale sul territorio del Comune di Cannero Riviera.

Le condizioni per le assegnazioni dei posti di ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara a cura del Responsabile del Servizio.

La cessione del diritto di uso a terzi o la sub concessione è vietata.

Costituisce eccezione il "subentro" in caso di cessione dell'attività (con conseguente acquisizione dell'imbarcazione già ormeggiata) a terza persona e/o a concessionari già titolari di un posto, purchè acquirente e venditore producano tutta la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione medesima e che l'attività continui a svolgersi secondo il primario criterio di assegnazione, ovvero l'esercizio dell'attività sul territorio del Comune di Cannero Riviera.

E' consentita la partecipazione al bando anche da parte di chi ancora non possieda un'attività commerciale lacuale sul territorio di Cannero Riviera, a condizione che l'attività stessa abbia inizio entro 90 giorni dall'assegnazione del posto. All'atto della assegnazione dovrà essere prodotta tutta la documentazione necessaria, pena la revoca dello stesso.

Si precisa inoltre che:

- L'area evidenziata nella planimetria allegata A in colore **GIALLO**, dello sviluppo di metri lineari 15 NON VIENE ASSEGNATA in quanto RISERVATA a imbarco/sbarco del "servizio di trasporto pubblico non di linea", attracco mezzi di emergenza /vigilanza/soccorso, utilizzo sporadico per attività, previa autorizzazione del Comune di Cannero Riviera.
- L'area della planimetria allegato B è data in concessione solo negli spazi identificati in colore **ROSA**. Il corridoio di collegamento può essere utilizzato temporaneamente da natanti di passaggio, e non fa parte della concessione.

ART. 3 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ha durata quinquennale. Il canone annuale deve essere integralmente versato entro la fine del mese di febbraio dell'anno di competenza;

ART. 4 - RINUNCIA E REVOCA

La rinuncia al diritto d'uso deve essere presentata con un preavviso di 6 mesi. Dà diritto al rimborso del 30% del canone annuo se fatta entro i primi 6 mesi dello stesso e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato se fatta dopo il primo semestre.

Il Comune può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio delle banchine e/o del Porto Turistico, o se le caratteristiche del natante non corrispondono piu' a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso, con applicazione di una penale a seconda della gravità dell'infrazione.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca del diritto d'uso dei posti di ormeggio, oltre a quanto previsto dall'art. 13, il Comune potrà far rimuovere dal proprio incaricato il natante privo di autorizzazione a spese del proprietario, senza possibilità da parte dello stesso di rivendicare danni o altri conseguenti all'intervento di rimozione.

ART. 5 - TARGHE O TITOLO DI PROPRIETA'

Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area della banchina devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune l'apposita documentazione o autocertificazione comprovante la proprietà dell'imbarcazione.

E' fatto inoltre obbligo di esporre, ben visibile, il contrassegno identificativo assegnato dal Comune di Cannero Riviera attestante il numero di posto assegnato al natante all'interno della banchina di approdo.

ART. 6 - ASSENZA PROLUNGATA

Durante un'assenza prolungata dalla banchina superiore ai 2 mesi, o il posizionamento in secca, è obbligo del concessionario documentare adeguatamente la motivazione di tale

assenza. In caso contrario il Comune avrà facoltà di revocare il diritto d'uso del posto assegnato.

ART. 7 - ORMEGGIO

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di arrecare disturbo, intralcio o impedimento al movimento degli altri natanti, con particolare riguardo alle attività dei natanti del Porto Turistico.

Ogni natante dovrà essere adeguatamente protetto con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

ART. 8 - REGOLE DI CIRCOLAZIONE

Nella zona delle banchine di attracco e nelle immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h e tenere in considerazione (specie nella banchina Intari) i corridoi di uscita delle imbarcazioni della Cannero Sportiva.

La percorribilità della banchina e di tutti gli spazi pubblici e/o comuni deve sempre essere garantita.

ART. 9 - MANUTENZIONI

La manutenzione ordinaria della banchina è a carico dei concessionari, con particolare cura all'ordine e alla pulizia, mentre restano a carico del Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

I proprietari dei natanti dovranno provvedere alla buona manutenzione al corretto ormeggio delle proprie imbarcazioni, prestando particolare cura durante i periodi di cattivo tempo e quando il livello del lago possa destare preoccupazione, e nella banchina Intari provvedere a eventuali adattamenti per il livello del lago. Sono tenuti inoltre a sorvegliare la propria area di competenza.

I proprietari dei natanti autorizzati all'ormeggio provvedono altresì alla cura e alla eventuale posa delle trappe d'ormeggio di riferimento.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente da parte del Comune con oneri e spese a carico del concessionario.

Danno o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Comune, presso l'Ufficio Tecnico.

ART. 10 - SPAZIO OCCUPATO

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dall'unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento ed ormeggio, viene considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata.

ART. 11 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le imbarcazioni non dovranno superare l'ingombro di mt. 7,00 di sporgenza dalla banchina fine di non intralciare il transito in entrata e uscita del porto turistico; (per concessione di cui allegato A).

Per la banchina in loc. Intari, non dovrà superare l'ingombro di mt. 6,00.

Verrà concesso uno spazio per ogni singola ditta ad ogni bando, e' consentita la cessione (come previsto dall'art. 2).

Tutte le richieste non accolte faranno parte di una graduatoria di subentro, che verrà valutata per cronologia di presentazione, e tipologia della stessa.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

- 1 - Unità adibite a servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone che svolgano la loro attività sul territorio di Cannero Riviera, con licenza rilasciata dal Comune di Cannero Riviera;
- 2 - Unità adibite alla pesca professionale munite di apposita licenza;
- 3 - Altre unità dedicate allo svolgimento di attività commerciali sul territorio del Comune di Cannero Riviera con precedenza a quelle con licenza rilasciata dal Comune di Cannero Riviera;

Per ognuna di queste tipologie verrà data priorità in base all'anno di rilascio delle rispettive licenze.

ART. 12 - CANONI E RIDUZIONI

Si applicano i canoni in base alla tipologia di imbarcazioni e all'attività svolta; verranno altresì applicate eventuali riduzioni dei canoni come previsto dalla vigente normativa demaniale (Regolamento Regionale n. 13R/2013);

La banchina in località "Intari", non è dotata di servizi aggiuntivi al momento.

Per gli stessi, alla banchina del porto commerciale ogni operatore sarà tenuto oltre che al pagamento del canone ad una quota annuale di 100 euro (cento euro).

Tale canone potrà essere variato, con deliberazione della giunta comunale, con efficacia dal successivo anno.

L'importo del canone annuo viene calcolato sulla base della tariffa relativa alle ATTIVITA' COMMERCIALI, TERZIARIO -DIREZIONALI E TURISTICHE-RICETTIVE parificata alle AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI SUSCETTIBILI DI AUTONOMO E SEPARATO UTILIZZO, determinata dalla Conferenza dei Sindaci aggiornata all'anno 2025, pari a **€. 51,86/mq.** da moltiplicare per la superficie di massimo ingombro del natante.

E' previsto altresì il versamento del "**deposito cauzionali**", pari a una annualità del canone (prestabile mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa oppure mediante deposito diretto alla Tesoreria Comunale), a garanzia del corretto pagamento dello stesso.

ART. 13 - ESCLUSIONI

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive delle banchine. All'uopo l'Ufficio Tecnico provvederà ad individuare il numero di ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

ART. 14 - NORME DI ORDINE GENERALE

- È vietata la balneazione a ridosso della banchina (e in tutta l'area portuale per la banchina del porto turistico).
- L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato e indicato con contrassegno fornito dal Comune.
- Sono vietati lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi.
- Nell'area pubblica adiacente alla banchina sono del tutto vietati lavori non inerenti all'attività portuale.
- È vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detersivi e sostanze chimiche.

Avarie che possano causare perdite d'olio o carburante sono da riparare immediatamente.

Ogni utente della banchina è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area annessa.

La corretta fruibilità del camminamento delle banchine deve essere sempre garantita.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

L'uso della banchina avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno dell'area di ormeggio, sia a manufatti che ad altri natanti.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

ART. 16 - SORVEGLIANZA

Il Comune, per il tramite dei propri incaricati, vigilerà sull'effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a vigilare affinché venga garantito il rispetto delle norme del presente Regolamento.

ART. 17 - INAGIBILITA'

In caso di inagibilità delle banchine per livello troppo basso o troppo alto delle acque, lavori di manutenzione programmati o derivanti da condizioni di urgenza, l'intestatario della concessione non potrà vantare alcuna pretesa di sorta nei confronti del Comune.

ART. 18 - PENALI

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una penale da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro, tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa. In caso di mancato pagamento della penale nel termine dei 30 gg. dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o, in caso di recidiva o di infrazioni gravi, si procederà alla revoca della concessione.

Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca della concessione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito, immediatamente, se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata A./R. o posta elettronica certificata (PEC) in ogni altro caso.

L'interessato avrà 7 gg. per controdedurre, decorsi i quali il Responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che verrà notificato all'interessato a mezzo raccomandata A./R. o posta elettronica certificata (PEC).

Ai proprietari di natanti non autorizzati all'utilizzo dei posti di ormeggio verrà inflitta una penale, come previsto al comma 1 e il Comune potrà far rimuovere da un proprio incaricato il natante privo di autorizzazione a spese del proprietario, senza possibilità da parte dello stesso di rivendicare danni ed ogni quant'altro conseguente alla rimozione.
